

Rupia indonesiana	17290,19
Shekel israeliano	4,077
Rupia indiana	92,4385
Won sudcoreano	1495,28
Peso messicano	20,7475
Ringgit malese	4,8834
Dollaro neozelandese	1,832
Peso filippino	62,744
Dollaro di Singapore	1,4505
Baht thailandese	38,483
Rand sudafricano	19,8284

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A04497

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 agosto 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0994
Yen	162,72
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,239
Corona danese	7,4616
Lira Sterlina	0,85128
Fiorino ungherese	395,73
Zloty polacco	4,2703
Nuovo leu romeno	4,9758
Corona svedese	11,5435
Franco svizzero	0,954
Corona islandese	152,9
Corona norvegese	11,8185
Rublo russo	-
Lira turca	37,0448
Dollaro australiano	1,6577
Real brasiliano	6,0112
Dollaro canadese	1,5095
Yuan cinese	7,8758
Dollaro di Hong Kong	8,5705
Rupia indonesiana	17259,48
Shekel israeliano	4,0359
Rupia indiana	92,2775
Won sudcoreano	1490,58
Peso messicano	20,5459

Ringgit malese	4,872
Dollaro neozelandese	1,824
Peso filippino	62,843
Dollaro di Singapore	1,4497
Baht thailandese	38,408
Rand sudafricano	19,6993

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A04498

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante: «Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione».

Il decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante: «Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 153 del 2 luglio 2024, è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, della legge 8 agosto 2024, n. 111, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali».

Si comunica altresì che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 2, della legge 8 agosto 2024, n. 111, «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 91 del 2024».

24A04485

MINISTERO DELLA SALUTE

Definizione dei programmi di formazione e delle modalità per assicurare ai componenti delle squadre speciali di intervento una formazione adeguata alle attività che esse sono chiamate a svolgere.

Si rende noto che sul sito istituzionale del Ministero della salute, nella sezione normativa, (<https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2023&codLeg=102188&parte=1%20&serie=null>) è stato pubblicato il decreto del Ministro della salute e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa del 15 maggio 2023 recante «Definizione ai sensi dell'art. 172, comma 5 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, dei programmi di formazione e delle modalità per assicurare ai componenti delle squadre speciali di intervento una formazione adeguata alle attività che esse sono chiamate a svolgere».

24A04486

